



ASPeF

Il cuore della città

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

E-mail: aspef@aspefmantova.it

PROT. N. 744

22 MAG 2024

VERBALE DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 20.02.2024

Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2024, alle ore 15:00, presso la sede di ASPeF in Mantova, si è riunita la delegazione trattante.

Sono presenti:

Per le Organizzazioni Sindacali:

Tomasini Magda
Najoua Chahramane
Magnani Rosanna
Biacca Paola

FP CGIL
FP CGIL
CISL FP
UIL FPL

Per A.S.P. e F:

Malacarne dr. Lorenza

Direttore Generale

Argomenti di Trattazione:

1. Indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL -Funzioni locali – del 16/11/2022
2. Incarichi di elevata qualificazione
3. Verifica ed applicazione, presso i servizi aziendali, dei seguenti istituti:
 - 3.1 - Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, sociosanitario e socioassistenziale ex art .37 del CCNL 2019/2021;
 - 3.2 - Reperibilità ex art. 23 CCNL 14/09/2000;
 - 3.3 - Indennità di disagio ex art. 24 CCNL 14/09/2000;
 - 3.4 - Indennità di maneggio valori ex art. 36 CCNL14/09/2000;
4. Produttività 2024
5. Flessibilità

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, parte datoriale comunica ai rappresentanti delle OSS che, grazie allo sforzo dell'ufficio personale, i differenziali stipendiali afferenti l'anno 2023, ed oggetto di quanto pattuito nel verbale del 26/11/2023, sono stati liquidati al personale con lo stipendio di gennaio 2024.

1. Indennità per specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL -Funzioni locali – del 16/11/2022

Relativamente all'anno 2024, le indennità di cui al punto 1) verranno erogate su base mensile, per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione dell'ente, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori eserti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risultino titolari di incarichi di EQ. L'indennità può essere riconosciuta, per un importo non superiore a € 3.000,00 annui lordi, elevabili fino ad un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'area Funzionari, con relativi oneri a carico del fondo risorse decentrate, di cui all'art. 79 del CCNL 2022 secondo i seguenti criteri:

- a) Si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da specifiche responsabilità, secondo l'elenco contenuto nel comma 1, del citato articolo 84, che saranno appositamente ed esclusivamente individuate dal direttore generale con atto scritto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
- b) Al dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità;
- c) L'incarico comportante specifiche responsabilità può riguardare anche soltanto alcuni mesi di attività; in questo caso l'importo stabilito verrà rapportato ai mesi di effettivo svolgimento delle specifiche responsabilità;
- d) Non possono essere considerate indennità i compiti e le funzioni che rientrano nel normale oggetto delle attività dei dipendenti, sulla base delle indicazioni fornite dalle declaratorie professionali già previste dal vigente CCNL;
- e) In sede di accordo annuale per l'utilizzo delle risorse (art. 7 comma 4, lettera a) CCNL-2022), l'azienda comunica l'importo complessivo destinato a finanziare le specifiche responsabilità. Tale importo verrà ripartito tra i dipendenti interessati in misura proporzionale al punteggio assegnato in base alla seguente tabella:

N.	Criterio	Massimo punti 3
1	Responsabilità di conduzione gruppi di lavoro con coordinamento diretto e responsabilità diretta in ordine al risultato per la gestione del gruppo, compiti di tutoraggio e coordinamento del personale.	
2	Responsabilità di gestione rapporti e relazioni continuative con soggetti esterni	
3	Specifiche responsabilità derivanti dall'essere punto di riferimento tecnico, amministrativo e contabile in procedimenti complessi	
4	Responsabilità nella elaborazione di relazioni, pareri e/o sottoscrizione di atti di competenza anche nei confronti di enti preposti alla gestione di soggetti particolarmente fragili	
5	Responsabilità in procedimenti connessi al conseguimento/ottenimento di autorizzazioni all'esercizio o al funzionamento di unità d'offerta	
6	Responsabilità collegate ad attività che richiedono frequente aggiornamento, formazione	

	professionale specifica, utilizzo di apparecchiature e programmi informatici avanzati;	
7	Elevata autonomia operativa richiesta in relazione agli obiettivi e alle scadenze previste ed assegnate	

La scala di valutazione è fissata da 1 a 3 punti con cui si definisce il grado di responsabilità secondo i seguenti parametri: 1 basso, 2 media e 3 alta.

L'indennità di cui al presente articolo sono legate all'effettivo esercizio di compiti e prestazioni cui sono correlate e possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca anche in corso d'anno. Al riguardo si specifica che viene conteggiato come mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni.

Si concorda che la medesima indennità non può essere assegnata a più di un dipendente.

La distribuzione della somma messa a disposizione dall'azienda viene determinata dividendo l'ammontare stanziato in seguito a contrattazione, per la somma dei punti assegnati a ciascun dipendente; il valore unitario ottenuto viene poi moltiplicato per il punteggio raggiunto da ciascun dipendente.

L'importo dell'indennità sarà proporzionata nel caso di dipendenti assunti part-time.

La disciplina dell'istituto declinato nel presente articolo entrerà in vigore dall'1/1/2024 a seguito dell'adozione del nuovo provvedimento di conferimento dell'incarico da parte del direttore generale.

2. Incarichi di Elevata Qualificazione

Ai sensi dell'art. 16 del CCNL funzioni locali 16/11/2022 l'azienda istituisce, per il periodo 01/01/2024-31/12/2026, le posizioni di lavoro di elevata responsabilità sotto individuate atteso che le stesse afferiscono a:

-posizioni di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità (RR.SS.AA e CDI) caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa per i profili sub 1),2),3) e 4);

-posizioni di responsabilità avente contenuti di alta professionalità richiedenti competenze specialistiche acquisite anche attraverso titoli formali di livello universitario per il profilo sub 5).

POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

- 1- Medico Responsabile RSA con funzioni vicarie di Direttore Sanitario;
- 2- Infermiere coordinatore piani 2/3 RSA "I. d'Este e CDI";
- 3- Infermiere coordinatore piani 4/5/6 RSA "I. d'Este";
- 4- Infermiere coordinatore piani 1/2/3 Rsa "L. Bianchi";
- 5- Responsabile servizio amministrativo- Area affari generali – con funzioni vicarie del Direttore Generale;

Il trattamento economico accessorio per il personale titolare di EQ di cui all'art. 16 del CCNL Funzioni Locali 2022 è costituito dalla retribuzione di posizione e di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le indennità previste dal contratto collettivo nazionale compreso il compenso per il lavoro straordinario.

Ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato viene effettuata la somma dei punteggi attribuiti alle posizioni organizzative e si divide la somma a disposizione per tali punteggi complessivi. Si ottiene in

questo modo un valore punto di risultato che verrà poi moltiplicato per il punteggio ottenuto dalle singole posizioni organizzative.

3 Istituti applicati dall'azienda per il periodo 01/01/2024-31/12/2024

3.1) Reperibilità

Si concorda che detto istituto venga riconosciuto a favore dei seguenti dipendenti:

a)-**addetti al servizio manutenzione**: per 10 gg al mese di reperibilità cadauno dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del giorno seguente. Nel caso di assenza di un operatore il relativo servizio verrà coperto dalle imprese già affidatarie dei servizi afferenti gli impianti elettrici, idro-termo sanitario, antincendio, ed ascensori secondo una calendarizzazione resa nota ai reparti ed agli uffici.

b)-**addetti servizi domiciliari (SAD/ADI)**: per 10 gg al mese di reperibilità cadauno, indicativamente, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Trattandosi di fasce di reperibilità pari a 4 ore il compenso riconosciuto agli operatori reperibili sarà maggiorato del 10%.

Il dipendente in reperibilità è dotato di telefono cellulare ed è tenuto a raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti. La definizione del calendario mensile dei turni di reperibilità viene stabilito dal direttore generale o da persona da questi delegata.

3.2) Indennità di rischio

Si concorda di confermare a favore dei dipendenti che risultano assegnati della stessa negli anni precedenti (operatori addetti al servizio manutenzione, ristorazione, lavanderia e socio sanitari assistenziali) la predetta indennità nella misura di € 1.15 al gg) in base ai giorni di effettiva presenza in servizio.

3.3) Indennità di disagio

La parte datoriale comunica ai rappresentanti delle OSS che, per l'anno 2024 continua a riconoscere detta indennità solo agli operatori addetti al servizio ristorazione nella misura di € 0.69 / gg parametrati in base all'effettiva presenza in servizio.

3.4) Indennità maneggio valori

Si concorda di riconoscere l'indennità massima pari ad € 1.55 al giorno a favore dei soli operatori individuati dalla direzione generale come agenti contabili in base ai giorni di effettiva presenza. L'indennità verrà corrisposta in base ai seguenti scaglioni di valori movimentati su base annua:

fino a 300,00 euro: nessuna indennità

da € 301,00 ad € 1.000,00: euro 1.00 al giorno

da € 1.001,00: euro 1.55.

3.5) Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, sociosanitario e socioassistenziale che indossa la divisa ex art .37 del CCNL 2019/2021;

I tempi di vestizione e svestizione del personale sono compresi all'interno dell'orario di lavoro.

Durante ciascun turno verrà garantita al lavoratore una pausa retribuita pari a 15 minuti che compenserà i tempi di vestizione e svestizione di cui sopra.

Il lavaggio delle divise è a carico dell'azienda.

3. **Produttività**: si rinvia la trattazione dell'argomento al prossimo incontro.

4.

5. Flessibilità:

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera p) e art. 36 del CCNL funzioni locali 2019/2021 si concorda di riconoscere ai dipendenti del settore amministrativo (comprese le figure di Elevata qualificazione) una fascia temporale di flessibilità oraria di 30 minuti sia in entrata che in uscita rispetto all'orario giornaliero determinato con provvedimento dal Direttore Generale.

La flessibilità goduta in ciascun mese deve essere recuperata entro il mese successivo previo accordo con il responsabile di servizio competente e/o col direttore generale.

In relazioni a particolari situazioni personali, sociali o familiari posson essere previste ulteriori forme di orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio e previa richiesta del dipendente interessato che dovrà ottenere apposita autorizzazione al Direttore generale.

Alle ore 18.00 l'incontro termina e si riaggiorna al 9/4/2024 ore 15:00.

Per le Organiz. Sindacali

Magda Tomasini



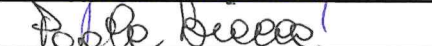
Najoua Chahramane



Rosanna Magnani



Paola Biacca



Per l'Azienda

Il Direttore Generale

Dott. Lorenza Malacarne

